



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la BASILICATA

Via Achille Rosica n. 89/91 85100 Potenza
LA PRESIDENTE

Decreto Presidenziale n. 4 /Pres del giorno 8 maggio 2026

OGGETTO: Criteri di assegnazione fascicoli.

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 e ss.mm;

Visto il decreto legislativo 02 luglio 2010, n. 104, recante Codice del processo amministrativo;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (C.P.G.A.) in data 18 gennaio 2013, recante “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficienza della Giustizia Amministrativa”, come integrata con delibera CPGA del 10 novembre 2017;

Ritenuto di dovere stabilire, in attuazione della delibera sopra richiamata, i criteri di assegnazione dei fascicoli di causa ai magistrati;

D E C R E T A

A) Regime ordinario

L’assegnazione dei fascicoli di causa ai magistrati avviene, sia per i procedimenti camerali sia per l’udienza di merito, mediante assegnazione dei fascicoli, eventualmente preliminarmente aggregati in pacchetti omogenei, al fine di assicurare un’equilibrata ripartizione del carico di lavoro, sia per qualità sia per quantità, ai magistrati componenti il collegio giudicante, procedendo all’abbinamento, per sorteggio, del cognome di ogni magistrato ai numeri di ruolo dei ricorsi ovvero al pacchetto, contraddistinto da una lettera alfabetica o dal numero di ruolo dei ricorsi che lo compongono.

Il presidente può assegnare a se stesso uno o più ricorsi per le udienze di merito e le camere di consiglio.

B) Deroghe

Non si procede a sorteggio nei casi, di seguito enucleati:

- ricorso proveniente da istruttoria: il ricorso è assegnato nuovamente allo stesso relatore;
- ricorsi connessi o identici: si procede alla relativa riunione e assegnazione per sorteggio allo stesso magistrato. Laddove uno dei ricorsi connessi o identici è stato già assegnato almeno nel biennio precedente, tutti gli altri sono assegnati al magistrato già assegnatario del primo. Nel caso di precedente assegnazione di ricorsi connessi o uguali a diversi magistrati, l’assegnazione è effettuata per sorteggio fra gli stessi;
- ricorso proveniente da altra udienza o da altra camera di consiglio: il ricorso è assegnato di norma nuovamente allo stesso relatore se non è decorso più di un biennio, a decorrere dalla precedente assegnazione;
- ricorsi elettorali: si procede a sorteggio diretto del cognome di un magistrato laddove, in ragione della differente data di deposito, non sia possibile procedere con sorteggio generale. Nel sorteggio si tiene conto dei ricorsi già assegnati alla stessa udienza, in modo da assicurare, nel complesso, il raggiungimento di una equivalente assegnazione fra tutti i magistrati;

C) Ulteriori criteri

Assegnazione per l’udienza pubblica

I ricorsi da fissare per l'udienza pubblica, in aggiunta a quelli già fissati da ordinanza cautelare o collegiale, sono prelevati, di norma, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione a ruolo, salvo le deroghe previste dall'art. 8, comma 2, dell' all. "2" concernente le disposizioni di attuazione del c.p.a. e dall'art. 12 della delibera 18 gennaio 2013 del C.P.G.A.. Sono valutate le eventuali connessioni al fine dell'estensione del prelievo a tutti i ricorsi per i quali occorre procedere ad una trattazione congiunta.

Nell'assegnazione dei fascicoli di causa ai magistrati, si tiene conto dei criteri sui carichi di lavoro stabiliti dal C.P.G.A., come integrati dai seguenti, ulteriori criteri:

- esaurita l'eventuale fase di assegnazione diretta dei ricorsi, nei casi di deroga indicati alla lett. B), si procede mediante un unico sorteggio o più sorteggi, laddove occorra prima pareggiare, nei confronti degli altri magistrati, il carico corrispondente ai ricorsi assegnati in deroga;
- il numero dei ricorsi da assegnare, per ogni udienza di merito a ciascun magistrato, salvo che occorra procedere a compensazione o riduzione, in applicazione della delibera del 18 gennaio 2013 del C.P.G.A., può variare (fermo restando il limite da quattro a sei cause) in considerazione della gravosità o complessità dei ricorsi, nell'osservanza, comunque, del richiamato criterio di omogenea distribuzione in base alla materia ed alla maggiore o minore difficoltà della controversia.

L'assegnazione minima di quattro cause può avvenire in caso di cumulo di questioni particolarmente gravose.

Assegnazione per i procedimenti camerali

Misure cautelari

Sono fissati alla camera di consiglio i ricorsi per i quali sono rispettati i termini fissati dal c.p.a., i ricorsi alla stessa rinviati da precedente trattazione e i ricorsi assegnati, con provvedimento di misura cautelare provvisoria e/o di abbreviazione dei termini.

Altri procedimenti camerali

I ricorsi sono fissati alla prima camera di consiglio utile dopo il decorso dei termini stabiliti dal c.p.a. Il presente decreto è comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

La Presidente comunica semestralmente al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa il numero complessivo degli affari per i quali si sia, eventualmente, provveduto all'assegnazione in deroga.

Potenza, 8 maggio 2026

La Presidente
Dott.ssa Stefania Santoleri